

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 21-526

Legge regionale n. 2/2009, articolo 6, comma 1. Approvazione dei criteri per la classificazione delle piste da sci di discesa e sci di fondo. Revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019.



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 21-526/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009, articolo 6, comma 1. Approvazione dei criteri per la classificazione delle piste da sci di discesa e sci di fondo. Revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- la legge regionale n. 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" disciplina l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza elevati, la partecipazione delle persone con disabilità, nonché lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane e delinea i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport in montagna, sia nel periodo invernale che estivo;
- con la DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 sono stati approvati i requisiti tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, i criteri e gli indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e degli articoli 7 e 8 della suddetta legge regionale n. 2/2009;
- la DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019 ha disposto di integrare i contenuti di cui al sopra citato provvedimento.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto legislativo n. 40/2021, in attuazione alla delega di cui all'articolo 9 della legge n. 86/2019, ed in conformità ai relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di

sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità;

- la legge regionale n. 17/2024, al fine di recepire i principi contenuti nel suddetto decreto legislativo, ha modificato gli articoli 5 bis, 6, 7, 10, 11, 14 bis, 20, 23, 24, 32, 35, 40, 42, 46 e 49 della legge regionale n. 2/2009, riformulando, in particolare, il procedimento di classificazione delle piste da sci, di cui agli articoli 6 *“Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo”*, 7 *“Procedimento di classificazione”*, 10 *“Elenco regionale delle piste”*, 11 *“Commissione consultiva e Commissione tecnica”* e 24 *“Obblighi di segnalazione sulle piste”*.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore *“Sport e Tempo Libero”*, alla luce delle novità normative introdotte, come sopra rappresentato, ha condotto, anche tramite confronto con la Commissione Tecnica, un’analisi ricognitiva al fine di individuare puntualmente gli aspetti su cui impatta l’intervento del legislatore *omissis* (procedimento regionale di classificazione delle piste da sci, modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, documentazione tecnica da allegare alla SCIA), in esito alla quale ha provveduto ad adeguare i requisiti tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, nonché i criteri e gli indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della relativa domanda di classificazione, anche tenendo conto delle esperienze finora maturate dalla medesima Commissione tecnica per la classificazione delle piste.

Richiamato che, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale n. 2/2009, in considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una SCIA di classificazione delle piste ai sensi dell’articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla SCIA.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 14/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- la L.R. n. 2/2009 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”*;
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 *“Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2024”*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2009, con contestuale revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019, i criteri e gli indirizzi per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di

classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore “*Sport e Tempo Libero*”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*”.

Allegato

Criteri e indirizzi per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 2/2009.

1. Premessa

1.1 In attuazione dell'art. 6 comma 1 della Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio piemontese per la classificazione delle piste e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di classificazione delle piste da discesa e da fondo, si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 2/2009 i seguenti indirizzi.

1.2 La SCIA per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 2/2009.

1.3 Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge regionale n. 2/2009, la presentazione della SCIA di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 40 della stessa legge, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5, legge regionale n. 2/2009.

2. Soggetti legittimati alla presentazione della SCIA (art. 12, comma 2, L. R. n. 2/2009)

2.1 La SCIA di classificazione, corredata degli elaborati previsti dal paragrafo 3, deve essere presentata alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero (o altro Settore competente in caso di modifiche organizzative), dai seguenti soggetti:

- a) il concessionario, ai sensi della legge regionale n. 17/2024, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
- b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane;
- c) la regione Piemonte;
- d) la Fondazione 20 marzo 2006;
- e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
- g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

3. Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo (art. 8, L. R. n. 2/2009) e relativi elaborati tecnici

3.1 La SCIA di classificazione delle piste, corredata dagli elaborati di cui al paragrafo 3.2, deve essere presentata esclusivamente via PEC, utilizzando il modello regionale approvato con determinazione dirigenziale, almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse.

3.2 La SCIA di classificazione delle piste è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati:

(Fotografia aerea complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica);

b) corografie dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:10.000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

(Cartografia BDTRE complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica; non sono ammissibili basi topografiche diverse da BDTRE).

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

- 1) impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica;
- 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
- 3) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

d) sezioni longitudinali, con indicazione delle pendenze per tratti omogenei, riportanti anche, se significative, eventuali pendenze trasversali;

(Profili delle piste in scala non inferiore a 1:5.000 con indicazione di quota, pendenza media, lunghezza progressiva, parziale e sviluppata);

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

- 1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
- 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche (se ritenute significative ai fini della definizione del grado di difficoltà della pista);
- 3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;

(Fascicolo riportante una scheda per singola pista contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche rilevanti della pista da sci quali: quota di partenza, quota di arrivo, dislivello, lunghezza sviluppata, pendenza longitudinale parziale massima, pendenza trasversale parziale massima, larghezza massima, larghezza minima, esposizione prevalente, dotazione innevamento programmato, tipologia del fondo, proposta di classificazione della pista);

f) relazione di inquadramento territoriale e urbanistico:

(Fascicolo riportante indicazioni inerenti il territorio ove è presente la stazione sciistica e la presenza di eventuali vincoli territoriali/ambientali, quali: vincolo paesaggistico, vincolo naturalistico presenza di parchi, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, vincolo idrogeologico, necessità di nulla osta idraulico, riferimenti al PRGC vigente, riferimenti della deliberazione comunale d'individuazione di area sciabile ex art. 5 comma 1 – l.r. 2/09, ove già individuata, e relativa cartografia, se non già depositata presso gli uffici regionali competenti). In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate (qualora presenti, corredata da specifica documentazione attestante la sussistenza del vincolo);

In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;

h) estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.C. riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano (Cartografia di P.R.G.C. dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica).

In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2.000;

(evidenziare le piste, i fogli di mappa e le particelle attraversate);

j) eventuale relazione atta a giustificare la classificazione di una o più piste in deroga ai parametri di cui al D. Lgs. 40/2021 e alla L.R. 2/2009.

4. Criteri per la classificazione delle piste (art. 6, L. R. n. 2/2009)

4.1 Le piste sono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà in pista facile (contraddistinta dal colore blu), pista di media difficoltà (contraddistinta dal colore rosso), pista difficile (contraddistinta dal colore nero); la classificazione dovrà avvenire sulla base dei dati tecnici di seguito riportati.

4.2 Le piste di discesa si classificano secondo il Decreto Legislativo n. 40/2021 e come indicato dal comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2009, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 m.;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 m.;
- piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse.

4.3 Le piste di fondo si classificano, nel rispetto delle relative norme UNI, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri. Il tracciato non deve presentare pendenze trasversali apprezzabili; pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri; pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; lunghezza non superiore ai 30 chilometri; sezione che può presentare moderata pendenza trasversale; tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
- piste difficili, segnate in nero: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, superi i valori massimi delle piste di media difficoltà.

4.4 Ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2009, è facoltà del gestore presentare motivata proposta di classificazione differente della pista, sia da discesa che da fondo, rispetto alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve programmata, l'assenza di ostacoli naturali e non. La proposta dovrà essere congruamente motivata, anche con l'ausilio di documentazione fotografica, nonché essere corredata da un report anonimo sugli incidenti avvenuti sulla medesima pista nelle precedenti tre stagioni sciistiche, commisurati al numero dei passaggi degli sciatori rilevati.

4.5 I parametri di pendenza e lunghezza riportati nei precedenti paragrafi si intendono automaticamente adeguati in caso di sopravvenute modifiche legislative statali o regionali, senza necessità di rettifica del presente allegato e della relativa deliberazione di approvazione.

5. Procedimento di classificazione delle piste (art. 7, L. R. n. 2/2009)

5.1 La SCIA, una volta presentata e acquisita al protocollo regionale, viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore Sport e Tempo Libero (o altro Settore competente in caso di modifiche organizzative) con riferimento alla presenza di tutti gli elaborati previsti dall'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 2/2009, laddove necessari.

5.2 L'ufficio regionale competente inoltra quindi la SCIA e i relativi elaborati alla Commissione tecnica, di cui all'articolo 11, comma 3, che, dopo aver svolto un'istruttoria tecnica, esprime parere vincolante e motivato entro i successivi quarantacinque giorni, chiedendo eventualmente integrazioni documentali e chiarimenti. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi. Alla chiusura dei lavori la Commissione tecnica redige il verbale delle sedute.

5.3 L'ufficio regionale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa statale e dalla legge regionale per la classificazione delle piste, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia di classificazione delle piste, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

5.4 L'ufficio regionale competente, con atto motivato, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, invita il soggetto proponente a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del soggetto proponente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

5.5 Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione regionale dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto proponente comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine di sessanta giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

5.6 La SCIA di classificazione sarà dichiarata inammissibile con conseguente necessità, per il segnalante, di presentare una nuova segnalazione, nei seguenti casi:

- a) carenza di anche soltanto uno degli allegati indicati all'art. 3;
- b) elaborati cartografici redatti su base diversa dalla Bdtre Regione Piemonte (il link per le basi cartografiche Bdtre è il seguente: <https://geoportale.igr.piemonte.it/cms>);
- c) elaborati tecnici e grafici privi di firma digitale e/o timbro del/i tecnico/i abilitato/i.

6. Modifica della classificazione delle piste

6.1 In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci o della situazione degli impianti risultante alla data di presentazione della domanda di classificazione o di SCIA, uno dei soggetti indicati dall'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 2/2009 è tenuto a presentare, all'ufficio regionale competente, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.

7. Criteri metodologici per la valutazione della SCIA di classificazione delle piste da sci

7.1 L'esame della SCIA di classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo, è finalizzata esclusivamente alla tutela della sicurezza dello sciatore mediante verifica, da parte della Commissione, in ordine alla corretta applicazione dei parametri di classificazione, di cui al paragrafo 4.

7.2 La Commissione, nella valutazione complessiva della SCIA e degli elaborati tecnici allegati, adotta i seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisca in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore.

A titolo esemplificativo, in applicazione del suddetto criterio, risulta che: se una pista ha una pendenza massima che rispetta i parametri di legge delle piste facili (blu), ma confluisce in una pista di media difficoltà (rossa), senza alternative per chi la percorre, la stessa verrà comunque classificata come pista rossa.

- In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore.

A titolo esemplificativo, si ritiene che: la sequenza pista nera - pista blu - pista rossa sia accoglibile in quanto lo sciatore, prima di incontrare la pista blu o rossa, è comunque tenuto a percorrere una pista nera.

7.3 I suddetti criteri non si applicano nel caso in cui allo sciatore sia comunque data la possibilità di evitare di affrontare una pista con difficoltà maggiore, attraverso idonee piste alternative o impianti di rientro.

7.4 La commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella SCIA, senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).

8. Elenco regionale delle piste (art. 10, L.R. n. 2/2009)

8.1 Le piste classificate sono inserite in apposito elenco regionale delle piste istituito presso la Direzione regionale competente, consultabile telematicamente sul sito istituzionale: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/sistema-neve>.

Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:

- le piste classificate ai sensi dell'art. 6;
- le generalità del gestore e del direttore piste;
- i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.

8.2 La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

9. Disposizioni transitorie (art. 49, L.R. n. 2/2009)

9.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, della L.R. n. 2/2009 e in considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, si rammenta che, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia.